

ORDINANZA MUNICIPALE

IN MATERIA DI TASSE DI CANCELLERIA

Il **Municipio di Verzasca**,

- ◆ richiamati gli articoli 116 cpv. 1 della Legge organica comunale (LOC) che conferisce al Municipio la competenza di stabilire, in via d'ordinanza, l'ammontare delle tasse di cancelleria per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati, e 28 del Regolamento di applicazione della LOC che stabilisce il principio di proporzionalità nel determinare l'ammontare delle tasse di cancelleria;
- ◆ ritenuto l'art. 192 della Legge organica comunale;
- ◆ con ris. mun. nr. 56 del 06 novembre 2020;

ORDINA:

Art. 1 NATURA ED AMMONTARE

1.1. TASSE DI CANCELLERIA

- certificato di godimento dei diritti civili e civili	Fr.	10.--
- certificato di buona condotta	Fr.	10.--
- legittimazione o vidimazione di un atto	Fr.	10.--
- estratto o copia di un atto, processi verbali, risoluzioni, lettere, ecc.	Fr.	10.--
per ogni pagina supplementare di scritturazione	Fr.	10.--
- dichiarazione di pagamento delle imposte	Fr.	20.--
- dichiarazione dati proprietà fondiaria	Fr.	20.--
- fotocopie di documenti privati	a pagina cts.	0.20

1.2. TASSE DI STATO CIVILE

- celebrazione del matrimonio durante le ore normali d'ufficio	Fr.	50.--
- celebrazione del matrimonio al di fuori delle ore normali d'ufficio	Fr.	100.--
- tassa uso sala municipale	Fr.	100.--

Le tasse in questione si applicano solamente ai non domiciliati o non attinenti

1.3. TASSE CONTROLLO ABITANTI

- certificato di domicilio, dimora o di vita	Fr.	10.--
- dichiarazione di famiglia	Fr.	10.--
- autorizzazione di soggiorno e rinnovo	Fr.	10.--
- rilascio generalità ed indirizzo	Fr.	10.--
- attestazioni varie	Fr.	10.--

Per ogni altro certificato, dichiarazione, atto o informazione scritta non prevista dalla presente ordinanza o da altre disposizioni in vigore, tenuto conto delle prestazioni fornite dall'Amministrazione comunale da Fr. 10.-- a Fr. 500.--

Non vengono prelevate tasse di cancelleria per il rilascio di certificati o dichiarazioni riferentesi a trasferimenti di domicilio/dimora e per le autenticazioni di firme.

Art. 2 RISCOSSIONE

Le tasse vengono incassate dalla Cancelleria comunale a contanti, all'atto della consegna del documento, oppure mediante fattura (polizza di versamento).

L'ammontare della tassa per il rilascio di atti, certificati e attestazioni, è indicato sul documento stesso.

Art. 3 DECISIONE PER DELEGA

Per decisioni rese per deleghe di competenza dal Municipio all'Amministrazione comunale (art. 9 cpv. 4 della LOC), è dato reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dalla sua notificazione.

Art. 4 ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento di tasse gli atti o attestazioni richiesti da Autorità per ragioni d'ufficio, e il certificato di capacità elettorale emesso per trasferimento di domicilio.

Art. 5 DEVOLUZIONE TASSE

L'intero ammontare delle tasse percepite, è devoluto alla Cassa comunale.

Art. 6 ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante un periodo di 30 giorni ed entra in vigore allo scadere del periodo di pubblicazione.

È data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione.

Il Sindaco:

Ivo Bordoli

Per il Municipio:


Il Segretario a.i.:

Romano Bordoli

Esposta agli albi comunali dal 13 novembre 2020, per la durata di 30 giorni.

Vogorno, 11 novembre 2020